

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 112-2019/I

GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO (MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA): EVOLUZIONE NORMATIVA E RISERVE DI ATTIVITÀ

di Alessandra Paolini

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21/05/2019)

Abstract

Lo studio analizza le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, c.d. intermediari del credito, a seguito delle profonde modifiche subite per effetto della riforma attuata con il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (seguita da una lunga fase transitoria e da successive ulteriori modifiche). Tali figure risultano attualmente, per effetto di tali riforme, disciplinate all'interno del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Lo studio delinea i requisiti e l'ambito delle riserve di attività dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, distinguendo all'interno di questi ultimi la categoria dei c.d. *money transfer*. Si analizzano inoltre le eccezioni all'esclusività dell'oggetto sociale, in particolare nei rapporti con altre attività regolamentate (intermediazione assicurativa; recupero crediti).

La corretta delimitazione dei requisiti e del perimetro operativo dei c.d. "intermediari del credito" assume rilievo, ai fini notarili, non solo in sede di costituzione di società destinate ad essere operative in tale ambito, ma anche ai fini del controllo di legittimità degli statuti di qualsiasi società, per verificare se, tra le numerose attività spesso introdotte nelle clausole relative all'oggetto sociale o alle c.d. operazioni strumentali, ve ne siano talune indicate in violazione delle riserve di in questa sede esaminate.

Sommario: 1. Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria nel Testo unico bancario – 2. Delimitazione dell'indagine – 3. Agenti in attività finanziaria – 3.1. Definizione e contenuto della riserva di attività – 3.2. Tipo sociale e requisiti – 3.3. Gli agenti nei servizi di pagamento (agenti di *money transfer*) – 4. Mediatori creditizi (e consulenti indipendenti) – 4.1. Definizione e contenuto della riserva di attività – 4.2. Tipo sociale e requisiti – 5. Il problema del recupero crediti – 6. Sintesi conclusiva.

1. Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria nel Testo unico bancario

Il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,*

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – ha introdotto una profonda riforma degli intermediari finanziari di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, Testo Unico Bancario o T.U.B.) ed ha completamente riscritto la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, prevedendo un titolo apposito dedicato a tali operatori (Titolo VI-*bis* del T.U.B.).

Tali soggetti, precedentemente, erano disciplinati in provvedimenti diversi dal T.U.B.: rispettivamente dall'art. 16 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (e dal Regolamento adottato con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287; v. anche le Istruzioni per i mediatori creditizi di cui al Provv. UIC 29 aprile 2005) e dall'art. 3 del d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (nonché dal Regolamento di cui al D.M. 13 dicembre 2001, n. 485).

L'utilizzo di collaboratori esterni da parte delle banche e degli intermediari finanziari pone delicati problemi di varia natura (operativi, legali, strategici), circostanza che ha indotto la vigilanza a regolamentare in maniera sempre più stringente tali figure professionali, assoggettandole a specifici controlli e richiedendo il rispetto di puntuali requisiti. Sussistono, inoltre, forti esigenze di prevenzione di fenomeni criminali: si osservi come il primo punto di emersione normativa del fenomeno è rappresentato, significativamente, dalla legge antiusura (l. 108/1996)¹. Il legislatore ha dunque voluto disciplinare e assoggettare a controlli una vasta area operativa, costituita da attività volte, con prassi e comportamenti eterogenei, a favorire la concessione di credito, recando in sé rischi di pratiche usuarie o comunque svantaggiose o poco trasparenti per i soggetti alla ricerca di finanziamenti².

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 (relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) fornisce, all'art. 3, lett. f), una definizione di "intermediario del credito": "una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:

- i) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
- ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure;
- iii) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore".

L'art. 121 T.U.B., come modificato dal d. lgs 141/2010, fornisce la definizione (ai fini dell'applicazione del capo II del T.U.B., "credito ai consumatori"), alla lett. h), di "intermediario del credito": tale espressione "indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-*bis*, almeno una delle seguenti attività:

¹ Su questi profili v. ampiamente L. CRISCUOLO, sub art. 128-quater, in *Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano, Padova, 2012, tomo IV, 2070 ss.; U. MORERA, *Sulla figura del "mediatore creditizio"*, in *BBTC*, 2003, 340 ss.

² Sul tema F. MUCCIARELLI, *Disposizioni in materia di usura (commento alla l. 7 marzo 1996, n. 108)*, in *Legisl. Pen.*, 1997, 589 ss.; D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998.

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”.

La riforma attuata con il d. lgs. 141/2010 non si limita, in materia, ad attuare la regolamentazione in materia di contratti di credito ai consumatori (Capo II- *Credito ai consumatori* del Titolo VI – *Trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti con i clienti* del T.U.B., artt. 121 ss.), ma coglie l’occasione per attuare una riforma più ampia, che incide sulla disciplina applicabile agli stessi operatori e all’attività dagli stessi svolta.

Le due figure di intermediari del credito - oggetto di puntuale disciplina all’interno del T.U.B. (Titolo VI-*bis*) - sono, appunto, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi: i primi operano, in qualità di agenti, su mandato diretto dei soggetti che concedono finanziamenti o che prestano servizi di pagamento (banche, intermediari finanziari del Titolo V T.U.B., istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane), potendo operare su mandato di un unico intermediario, o di più intermediari riconducibili al medesimo gruppo; i secondi operano in qualità di intermediari, dunque in posizione di indipendenza, mettendo in relazione la potenziale clientela con gli erogatori di finanziamenti (banche e intermediari finanziari del Titolo V del T.U.B.), anche attraverso la prestazione di attività di consulenza.

Le due figure sono nettamente distinte, e al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi è vietata la contemporanea iscrizione in entrambi gli elenchi (art. 128-*octies* T.U.B.).

Il d. lgs. 141/2010 interviene – in chiave restrittiva – sui requisiti e sulla sfera di operatività di entrambi i soggetti, modificando l’ambito della riserva di attività e rimodulando le ulteriori tipologie di servizi che essi possono prestare. Prima di tale riforma, infatti, per la facilità di accesso all’esercizio di tali attività e per la compatibilità delle stesse con un ampio novero di attività di natura diversa, il numero dei soggetti iscritti risultava eccessivo³, e gli strumenti di controllo – sia quanto all’accesso, sia quanto all’operatività – risultavano in sostanza inadeguati.

2. Delimitazione dell’indagine

Obiettivo del presente lavoro è l’individuazione dei requisiti e dell’ambito delle riserve di attività dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, a seguito della profonda riforma

³ Al riguardo B. SZEGO, *Le ragioni della riforma dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia*, sub artt. 128-quater-quaterdecies, Sez. II, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di C. Costa, Torino, 2013, tomo II, 1551 ss., cita i dati forniti dalla Banca d’Italia, Relazione al Parlamento e al Governo, anni 2010 e 2011, disponibili sul sito www.bancaditalia.it, secondo i quali alla fine del 2010 risultavano iscritti più di 68.000 soggetti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e oltre 128.000 nell’albo dei mediatori creditizi.

che ha coinvolto tali figure nel 2010⁴, seguita da una lunga fase transitoria⁵ e da successive ulteriori modifiche⁶.

La corretta delimitazione dei requisiti e del perimetro operativo dei c.d. "intermediari del credito" assume rilievo, ai fini notarili, non solo in sede di costituzione di società destinate a prestare i propri servizi in tale ambito, ma anche ai fini del controllo di legittimità degli statuti di qualsiasi società, per verificare se, tra le numerose attività spesso introdotte nelle clausole relative all'oggetto sociale o alle c.d. operazioni strumentali⁷, ve ne siano talune indicate in violazione delle riserve di legge che ci si accinge ad esaminare.

3. Agenti in attività finanziaria

3.1. Definizione e contenuto della riserva di attività

L'attività di agenzia in attività finanziaria è attualmente disciplinata dal Titolo *VI-bis*, artt. 128-*quater* e ss., del T.U.B., introdotto ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, successivamente modificato dal d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. In seguito sulla materia sono intervenuti il d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, che è entrato in vigore il 17 ottobre 2012, nonché il d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72 e il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90.⁸ Come già ricordato, l'attività era originariamente disciplinata dall'art. 3 del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 e dal D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, abrogati dal d. lgs. 141/2010.

Ai sensi dell'art. 128- *quater* T.U.B. è "agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane"⁹.

⁴ Per la disciplina antecedente alla riforma v. M. SEPE, *Ausiliari all'intermediazione finanziaria e creditizia e riserve di attività*, in *La nuova disciplina dei mutui ipotecari. Il ruolo del notaio e la prassi bancaria – Fondazione Italiana per il Notariato, Atti del convegno Milano, 12 giugno 2009*, 2009, 141 ss.

⁵ Sulle questioni poste dalla disciplina transitoria A. PAOLINI, *Oggetto sociale: mediazione creditizia dopo il d.lgs. 141/2010 e novità nella disciplina transitoria*, Quesito n. 230-2010/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *Studi e materiali*, 2011, fasc. 1, 295 ss.; ID., *Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria – Problemi di disciplina transitoria*, Quesito n. 239-2011/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *Studi e materiali*, 2012, fasc. 3, 973 ss.

⁶ D. lgs. 14 dicembre 2010, n. 218; D. lgs. 19 settembre 2012, n. 169; d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

⁷ Su tale prassi v. studio ID., *Costituzione della società e indicazione dell'oggetto sociale*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 203-2009/I, in *Studi e materiali*, 2011, 77 ss. e in *CNN Notizie* del 12 dicembre 2010.

⁸ Sulle modifiche introdotte ad opera del d. lgs. 169/2012 A. PAOLINI, *Novità in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi, cambiavalute – modifiche al d. lgs. 13 agosto, n. 141, di riforma del T.U.B.*, in *CNN Notizie* del 5 ottobre 2012.

⁹ Sul tema, D. CAPONE, *I contenuti della riserva di attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia*, sub artt. 128-*quater-quaterdecies*, Sez. II, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di C. Costa, Torino, 2013, tomo II, 1555 ss.; L. CRISCUOLO, sub art. 128-*quater*, cit., 2069 ss.; M. NOTARI, *Gli statuti delle società operanti nel settore finanziario*, in *Attività finanziaria e raccolta del risparmio – profili notarili*, Comitato regionale notarile lombardo – Atti Milano, 26 ottobre 1996, Milano, 1998, 114 ss.; M. SEPE, *Clausole degli statuti societari e riserve di attività nel testo unico bancario*, in *Vita not.*, 2000, 74 ss.; ID., *Ausiliari all'intermediazione finanziaria e creditizia e riserve di attività*, cit., 141 ss.; A. PAOLINI, *Oggetto sociale e attività finanziarie*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 3532, in *Studi e materiali - Quaderni semestrali*, 2002, 405 ss.; ID., *Costituzione della società e indicazione dell'oggetto sociale*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 203/2009/I, in *Studi e materiali*, 2011, 77 ss. e in *CNN Notizie* del 12 dicembre 2010; ID., *Oggetto sociale: agenzia in attività finanziaria*, Quesito n. 213-2012/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie*, 9 aprile 2013.

Come accennato, il d. lgs. 141/2010 incide in maniera significativa sulla sfera di operatività degli agenti. L'art. 128- *quater* T.U.B. prevede, infatti, che "Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*" (OAM - Organismo degli agenti e mediatori, competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; vigilato dalla Banca d'Italia, ha avviato la gestione degli elenchi dal 30 giugno 2012).

Il d.lgs. 169/2012 ha introdotto ulteriori commi all'art. 17 del d.lgs. 141/2010, modificando il regime della assoluta esclusività, e prevedendo, in particolare, la compatibilità con l'attività di agenzia di assicurazione¹⁰ (nonché, per le persone fisiche, con quella di promotore finanziario), fermi restando gli obblighi di iscrizione nel relativo registro (v. *infra*).

L'attività di agenzia in attività finanziaria non risulta, invece, compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209), né con l'attività di consulente finanziario, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria (di cui agli articoli 18- *bis* e 18- *ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

L'attività risulta inoltre compatibile, ai sensi dell'art. 128-*quaterdecies* T.U.B., con "l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi", prestata a favore di banche e di intermediari finanziari¹¹. La disposizione individua un ulteriore ambito di operatività per gli agenti in attività finanziaria, consentendo ad essi di prestare, soltanto a favore di banche e di intermediari finanziari, servizi relativi alla ristrutturazione e recupero crediti, senza però individuare una nuova riserva di attività. Una disposizione di tenore simile era contenuta all'art. 17 della l. 28 dicembre 2005, n. 262, che disponeva che "(i) mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"¹². Tale disposizione è stata, però, abrogata con l'attuazione della riforma dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, intervenuta ad opera del d.lgs. 141/2010.

¹⁰ Sembra che la compatibilità sia limitata all'attività propria dei soggetti iscritti nella "sezione A" (agenti) del registro degli intermediari assicurativi, non estensibile pertanto ai subagenti, iscritti nella "sezione E": A. PAOLINI, *Oggetto sociale: attività di agenzia in attività finanziaria e compatibilità con l'attività di sub-agenzia di assicurazioni*, Quesito n. 263-2012/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie*, 15 maggio 2013, con riferimento alla disciplina secondaria allora vigente (artt. 21 e 22 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006), ora v. il Regolamento IVASS adottato con Provv. 2 agosto 2018, n. 40.

Sulla materia, prima della riforma del 2010, D. GALLETTI, *La cross selling di prodotti bancari ed assicurativi dopo le recenti riforme dei mercati finanziari*, in *Banca, impresa, società*, 2007, n. 3, 370 ss.

¹¹ Sulle difficoltà esegetiche poste da tale norma v. l'ampio commento di M. T. PARACAMPO, sub *art. 128-*quaterdecies**, in *Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano, Padova, 2012, tomo IV, 2137 ss.

¹² Si era precisato che anche in quel caso il legislatore non aveva individuato una specifica riserva di attività, ma avesse semplicemente previsto un ampliamento dell'ambito di operatività dei mediatori creditizi: A. PAOLINI, *Oggetto sociale: recupero crediti e mediazione creditizia*. Quesito n. 19-2006/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie* del 1° febbraio 2007. Sul tema v. ampiamente A. SCIARRONE ALIBRANDI – L. PURPURA, *I mediatori creditizi*, in *Le nuove regole del mercato finanziario. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*, a cura di F. Galgano e F. Roversi-Monaco, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Vol. 52, Padova, 2009, 333 ss.

Sulla questione v. il successivo par. n. 5.

Come già ricordato, ai sensi dell'art. 128-*octies* T.U.B., è vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

3.2 Tipo sociale e requisiti

L'art. 128-*quinquies* T.U.B. detta i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Per le società costituite in Italia, essi sono: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica; possesso, da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di specifici requisiti di onorabilità (di cui all'art. 15 d.lgs. 141/2010) e professionalità (di cui all'art. 14 d.lgs. 141/2010); possesso di requisiti di onorabilità, per coloro che detengono il controllo; stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge (ai sensi del d.lgs. 169/2012, la stipula della polizza di assicurazione è divenuta condizione di efficacia dell'iscrizione nell'elenco); oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-*quater*, comma 1, salve le compatibilità con le attività di cui all'art. 17 del d.lgs. 141/2010, di cui sopra.

Trattandosi di un'attività il cui svolgimento è consentito anche alle persone fisiche, non si richiede l'adozione di uno specifico tipo sociale; pertanto, l'attività può essere svolta anche in forma di società di persone.

Il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di soci di controllo ed esponenti sociali, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere verificato dagli amministratori della società¹³.

Ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 4, T.U.B., "gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati".

La Circolare n. 3/12 dell'OAM contiene disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 128-*quater*, comma 4; nella tabella allegata alla circolare vengono indicati i "prodotti" e i "servizi" per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati al primo comma dell'art. 128-*quater* T.U.B.

La tabella è suddivisa in una sezione "A", inerente i prodotti e servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (mutui; cessioni del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento; factoring crediti; acquisto di crediti; leasing

¹³ Si deve infatti distinguere fra requisiti attinenti alla "struttura societaria" (ad es. forma, capitale, oggetto) e requisiti soggettivi di singoli soggetti (soci ed esponenti aziendali). Si ritiene che la sussistenza dei primi - in mancanza dei quali, ai fini di rendere l'atto costitutivo "conforme" al modello delineato dal legislatore, dovrebbe adottarsi una modifica statutaria - debba essere verificata già in sede di costituzione da parte del notaio; la verifica dei requisiti del secondo tipo, invece, resta demandata agli amministratori e alle autorità che vigilano sul singolo settore, v. M. NOTARI, *Gli statuti delle società operanti nel settore finanziario*, cit., 114; M. SEPE, *Clausole degli statuti societari e riserve di attività nel testo unico bancario*, cit., 74 ss.; A. PAOLINI, *Oggetto sociale e attività finanziarie*, cit., 405 ss.; ID., *Costituzione della società e indicazione dell'oggetto sociale*, cit., 77 ss.).

autoveicoli e aeronavali; leasing immobiliare; leasing strumentale; aperture di credito; credito personale; credito finalizzato; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni e garanzie; anticipi e sconti commerciali; credito revolving), ed una sezione "B", inerente i prodotti e servizi relativi alla prestazione di servizi di pagamento (*money transfer*; carte di credito, di debito e fidelity card; Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento).

L'art. 12 del d. lgs. 141/2010 individua alcune specifiche forme di operatività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia (quali ad esempio la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, escluso il rilascio di carte di credito; la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi -o di società di servizi dagli stessi controllate-, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate¹⁴, etc.).

3.3 Gli agenti nei servizi di pagamento (agenti di *money transfer*)

Il legislatore individua, nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria, una particolare disciplina: pur rientrando nell'ambito della prima, infatti, qualora l'attività dell'agente riguardi *esclusivamente i servizi di pagamento*, operano alcune deroghe alla disciplina generale¹⁵.

La prestazione di servizi di pagamento, in linea di principio, costituisce attività riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento *ex art. 114-sexies T.U.B.* (mentre originariamente era compresa tra le attività esercitabili dagli intermediari finanziari *ex art. 106 T.U.B.*).

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, inserendo il Titolo V-ter del T.U.B., disciplina gli istituti di pagamento, ossia la figura di operatore finanziario deputata a svolgere l'attività di servizi di pagamento, ivi comprese le rimesse di denaro da/verso l'estero.

Tali soggetti si avvalgono, in genere, di una rete capillare di agenti. In questo ambito rientra il fenomeno degli agenti che operano per conto dei c.d. *money transfer*, i quali operano un trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Già in base alla disciplina previgente il fenomeno risultava oggetto di una disciplina meno rigorosa; anche con la riforma del 2010 si è mantenuto lo stesso regime di favore, sia per i minori rischi che esso comporta, sia per consentire la conservazione di canali distributivi consolidati¹⁶.

A fronte di una maggiore duttilità della disciplina, è però preclusa agli agenti nei servizi di pagamento ogni operatività in materia di concessione del credito.

¹⁴ Sul punto v. A. PAOLINI – A. RUOTOLO, *Oggetto sociale: raccolta di richieste di finanziamento da parte di s.r.l. costituita da associazioni di categoria e confidi*, Quesito n. 1106-2014/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie*, 19 gennaio 2015.

¹⁵ Sul punto, per maggiore approfondimento sulla distinzione tra l'attività di "agente che presta i servizi di pagamento" rispetto alla vera e propria "prestazione di servizi di pagamento" di cui all'art. 116-sexies T.U.B., A. PAOLINI-A. RUOTOLO, risposta a quesito Consiglio Nazionale del Notariato – Ufficio Studi, n. 522-2014/I, *Oggetto sociale: servizi di pagamento*, in *CNN Notizie*, 21 gennaio 2015

¹⁶ Sul punto, ampiamente, D. CAPONE, *I contenuti della riserva di attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia*, cit., 1560 ss.

In base al nuovo articolo 128-*quater* del T.U.B., l'oggetto sociale degli agenti in attività finanziaria deve essere esclusivo: tuttavia, il comma 6 della medesima disposizione prevede che *“gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni stabilite con regolamento (...). Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1”* – e cioè l'esclusività dell'oggetto sociale – *“e il comma 4”* – e cioè lo svolgere l'attività su mandato di un solo intermediario.

Il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 128-*quater* è stato emanato: si tratta del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, n. 256 (*Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento*).

L'art. 2, comma 1, di tale D.M. prevede quanto segue:

“È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.”

Per intermediari si intendono, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 256/2012: *“banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento”*.

L'art. 1, comma 2, del D.M. 256/2012 prevede che *“Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all'attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato”*.

Le società, pertanto, possono contemplare nella clausola dell'oggetto sociale l'attività propria degli agenti nei servizi di pagamento, come sopra definita, insieme ad attività di natura diversa; sono tenute all'iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e a garantire la separatezza organizzativa e contabile rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti.

Non si richiede, invece, l'indicazione, nell'atto costitutivo della società, degli intermediari per conto dei quali si svolge l'attività, essendo questa una decisione di tipo gestorio, rimessa agli amministratori, che restano liberi di operare scelte sul punto; né è richiesta la precisazione, nello statuto, che l'attività di agente sarà svolta rispettando la separatezza organizzativa e contabile, in quanto tale principio deve essere rispettato in concreto, ma non ne è indispensabile l'inserimento in statuto¹⁷.

La conclusione appare coerente con quanto si sostiene, in via generale, con riferimento al riscontro che il notaio deve effettuare laddove sia richiesto di ricevere l'atto costitutivo di una società che dovrà poi procedere alla sua iscrizione in albi o elenchi speciali¹⁸.

¹⁷ In questo senso A. PAOLINI, *Oggetto sociale: money transfer*, Quesito n. 833-2014/I, Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie* del 21 gennaio 2015.

¹⁸ Sul punto si rinvia a quanto osservato *supra*, in nota n. 13.

Deve essere, infine, precisato come, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 141/2010, non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per svolgere un'attività che consista in un mero "incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento", a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi (si pensi, ad esempio, ai soggetti che forniscono servizi di pagamento di bollette).

4. Mediatori creditizi (e consulenti indipendenti)

L'attività di mediazione creditizia, è disciplinata, dopo la riforma di cui al d. lgs. 141/2010 (v. *supra*, par. 3.1, per gli opportuni riferimenti), agli artt. 128-*sexies* ss. T.U.B.

Ai sensi di tali disposizioni "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"¹⁹.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'OAM (*Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori*), di cui all'art. 128-*undecies* T.U.B., vigilato dalla Banca d'Italia.

Il d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72, inserendo il comma 2-*bis* all'art. 128-*sexies* T.U.B., ha istituito una nuova figura professionale, con la previsione secondo la quale il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di *consulenza indipendente* avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia tenuto all'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco. Al momento tale sezione non risulta ancora istituita, in quanto non è stata emanata la disciplina regolamentare di attuazione. Il comma 1-*bis* dell'art. 128-*octies* del T.U.B. prevede infatti che il Ministro dell'economia e delle Finanze debba individuare con regolamento, sentita la Banca d'Italia, le cause d'incompatibilità con l'esercizio di tale attività (che riveste carattere di esclusività: in tal senso la precisazione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 128-*sexies* T.U.B.). Nelle more, non appare consentita la costituzione di società aventi a oggetto la mera "consulenza indipendente avente ad oggetto la concessione di finanziamenti".

Secondo l'interpretazione fornita dallo stesso OAM²⁰, l'elemento tipico e indefettibile che caratterizza l'attività del mediatore creditizio è «la c.d. "messa in relazione", volta a procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti (cliente – banca/intermediario finanziario)», e che «tale messa in relazione (..) può essere svolta anche attraverso attività di consulenza»; distinguendo, dunque, da essa la *raccomandazione personalizzata*, indipendente dal servizio di mediazione, intesa «quale consulenza volta all'indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più

¹⁹ In materia D. CAPONE, *I contenuti della riserva di attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia*, cit., 1563 ss.; U. MORERA, *Sulla figura del "mediatore creditizio"*, in *BBTC*, 2003, 340 ss.; G. GALLO, sub art. 128-*sexies*, in *Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano, Padova, 2012, tomo IV, 2090 ss.

²⁰ OAM, Comunicazione n. 16/17, 10 maggio 2017; OAM, Comunicazione n. 22/19 del 18 aprile 2019.

adeguata, con eventuale descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato»²¹.

Tale forma di consulenza (c.d. “raccomandazione personalizzata”) può essere svolta o in via strumentale rispetto all’attività di mediazione creditizia, ossia in quanto finalizzata alla ricerca delle parti per ottenere un finanziamento²², ovvero anche quale attività connessa, anche in via autonoma rispetto all’intermediazione del finanziamento²³. L’interpretazione dell’OAM appare corretta, in quanto l’attività di consulenza, anche se non strumentale alla ricerca del finanziamento, può comunque costituire un’attività ad essa connessa.

L’OAM tuttavia precisa, ancora una volta ad avviso di chi scrive correttamente, che l’attività tipica di mediazione, rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata da essa, debba necessariamente avere carattere di prevalenza. Tale obbligo di prevalenza trova applicazione «anche nella prestazione di servizi cosiddetti di consulenza continuativa prestata al settore “corporate”, finalizzata all’analisi del fabbisogno finanziario dell’impresa cliente e svolta in via prodromica ad agevolare l’ottenimento di uno o più finanziamenti da parte della medesima»²⁴.

La prevalenza dell’attività di mediazione rispetto alla consulenza consentirà di distinguere il mediatore creditizio dalla figura del consulente indipendente avente ad oggetto la concessione di finanziamenti, di cui al comma 2-*bis* all’art. 128-*sexies* T.U.B. (al momento, si ribadisce, non ancora compiutamente disciplinata e quindi non suscettibile di inserimento nella clausola dell’oggetto sociale di una costituenda società), per il quale è, strutturalmente, prevista la remunerazione da parte del solo cliente che richiede la consulenza (art. 128-*sexies* T.U.B., comma 3-*bis*).

4.1. Definizione e contenuto della riserva di attività

La figura del mediatore creditizio è stata introdotta dal legislatore con la legge antiusura (art. 16, l. 7 marzo 1996, n. 108); a tale forma di attività era precedentemente applicabile la disciplina generale in materia di mediazione (l. 39 del 1989)²⁵.

Innovando rispetto alla disciplina previgente, si prevede che l’attività possa essere svolta unicamente in forma societaria (società di capitali o cooperativa) e che l’oggetto sociale debba essere esclusivo, salve le eccezioni previste dal legislatore (v. *infra*).

I mediatori creditizi devono svolgere l’attività sopra descritta (art. 128-*sexies*, comma 1, T.U.B.) in via esclusiva; possono tuttavia essere contemplate anche attività connesse o strumentali alla stessa nonché quelle espressamente definite compatibili dalla normativa (cfr.

²¹ OAM, Comunicazione n. 16/17, cit.

²² OAM, Comunicazione n. 16/17, cit.

²³ OAM, Comunicazione n. 22/19, seppure in forma dubitativa. Si afferma infatti che «il quadro normativo di riferimento sembrerebbe ammettere la prestazione di servizi di consulenza in ambito creditizio anche in forma svincolata e autonoma rispetto all’intermediazione del finanziamento (dunque in via non strettamente correlata rispetto alla c.d. “messa in contatto”), quali attività meramente “connesse e strumentali” rispetto a quella principale».

²⁴ OAM, Comunicazione n. 16/17, cit.

²⁵ Sui rapporti tra tali discipline, prima della riforma, PAOLINI, *Mediazione creditizia e oggetto sociale – Quesito n. 4423*, in *Studi e materiali – Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2003, 754 ss.; *Id.*, *Oggetto sociale: compatibilità tra mediazione immobiliare e mediazione creditizia – Quesito n. 112-2007/I*, in *Studi e materiali*, 2007, 1491 ss.

artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D. Lgs. n. 141/2010), sulle quali v. *infra*.

I mediatori creditizi (ovvero i consulenti indipendenti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 128-sexies T.U.B.) svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (art. 128-sexies, comma 4, T.U.B.).

La mera attività di consulenza in materia di concessione di finanziamenti – diversamente dall'interpretazione prevalente in base alla disciplina previgente – integra attività di mediazione creditizia²⁶. Al riguardo, il d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72 ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 128-sexies ss. T.U.B., ai sensi del quale il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva “servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” è iscritto in una sezione speciale dell'elenco tenuto dall'OAM.

Ai mediatori è vietato (art. 13, d. lgs. 141/2010) concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Essi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Il d. lgs. 169/2012 ha introdotto ulteriori commi all'art. 17 del d. lgs. 141/2010, modificando il regime della compatibilità.

In particolare, il comma 4-*quater* prevede che l'attività di mediazione creditizia sia compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria²⁷, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti dal T.U.B. e dal d. lgs. 141/2010, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

Il comma 4-*quinquies* dell'art. 17, d. lgs. 141/2010 specifica che l'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'art. 128-*octies* T.U.B., come già ricordato, è vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'art. 12 del d. lgs. 141/2010 individua alcune ipotesi di operatività che non costituiscono esercizio di mediazione creditizia: la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e

²⁶ Sottolinea la differenza sul punto, rispetto al sistema previgente, D. CAPONE, *I contenuti della riserva di attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia*, cit., 1564.

²⁷ Le società di “consulenza finanziaria” sono disciplinate dall'art. 18-*ter* T.U.F. (per i consulenti finanziari autonomi v. l'art. 18-*bis* T.U.F.). Esse svolgono, ai sensi dell'art. 1, comma 5, T.U.F., una consulenza “in materia di investimenti”, avente ad oggetto *strumenti finanziari*. Si tratta dunque di un ambito di operatività distinto da quello dei mediatori creditizi, che prestano invece consulenza in relazione alla concessione di *finanziamenti*. Sulle novità che hanno interessato di recente la materia della consulenza finanziaria v. PAOLINI, *Consulenti finanziari: avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)*. *Delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018*, Segnalazione Novità in CNN Notizie del 12 febbraio 2019.

servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (in tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito); la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.

4.2. Tipo sociale e requisiti

Per i mediatori creditizi, tra le novità più significative rispetto alla disciplina previgente devono segnalarsi la previsione di esclusività dell'oggetto sociale (salve le deroghe espressamente consentite), nonché la necessità di adozione della forma di società di capitali o cooperativa, e la dotazione di un capitale almeno pari al minimo previsto per la s.p.a.

L'art. 128-*septies* T.U.B., infatti, specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, tra i quali figurano: l'adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; la sede deve essere in Italia, mentre i soggetti comunitari devono possedere una stabile organizzazione nel territorio italiano; l'oggetto sociale deve rispettare le limitazioni appena ricordate. Si richiede inoltre il possesso, da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di specifici requisiti di onorabilità (di cui all'art. 15 d.lgs. 141/2010) e professionalità (di cui all'art. 14 d.lgs. 141/2010)²⁸.

L'art. 16 del d. lgs. 141/2010 prevede, ai sensi dell'art. 128-*septies*, comma 1, del T.U.B., che il capitale sociale debba essere almeno pari a quello previsto – per le s.p.a. – dall'art. 2327 c.c. Il d. lgs. 72/2016 ha introdotto, nell'ambito della stessa disposizione, la previsione secondo la quale l'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I mediatori devono inoltre dotarsi di apposita polizza assicurativa.

L'art. 17 del d. lgs. 141/2010 vieta alle società di mediazione creditizia di detenere, anche indirettamente, partecipazioni in banche o in intermediari finanziari. Di converso, alle banche e agli intermediari finanziari è precluso di detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

5. Il problema del recupero crediti

La materia del "recupero crediti" è stata oggetto di successivi interventi del legislatore – alcuni dei quali non del tutto perspicui – pertanto si rende opportuno un sintetico riepilogo degli stessi.

²⁸ Per la verifica dei requisiti v. quanto osservato *supra*, nota n. 12.

In generale, l'attività di recupero crediti per conto terzi è espressamente menzionata all'art. 14, lett. a) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e, precedentemente, all'art. 1, lett. a) del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374), laddove sancisce l'applicazione ad essa della normativa antiriciclaggio, precisando che il suo svolgimento resta subordinato "alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (c.d. "agenzie di affari"), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.).

L'art. 115 T.U.L.P.S. dispone che "non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore" (il riferimento alla "licenza" è stato sostituito con quello alla "comunicazione" ad opera del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

La norma non prevede particolari limitazioni quanto alla scelta del tipo societario, né quanto a particolari requisiti dei soci.

In materia, era intervenuto l'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disponeva quanto segue: «(i) mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». Si è avuto modo di precisare²⁹ come l'art. 17 della legge n. 262/2005 non avesse disposto espressamente alcuna riserva di attività, ma avesse soltanto voluto prevedere un ampliamento dell'attività dei mediatori creditizi., consentendo loro di operare anche nel recupero crediti. Tale norma è stata, però, abrogata con l'attuazione della riforma dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, ad opera del citato d.lgs. n. 141/2010.

Connessa a tale abrogazione è la previsione, all'art. 128-*quaterdecies* del T.U.B., della possibilità, per le banche e gli intermediari finanziari, di avvalersi, per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, di agenti in attività finanziaria iscritti nell'apposito elenco: in tal modo, l'attività di recupero crediti può ora essere svolta dagli agenti in attività finanziaria, ma non più dai mediatori creditizi.

È opportuno precisare come anche l'art. 128-*quaterdecies* T.U.B. non ponga una riserva di attività; resta dunque confermata la possibilità di svolgere attività di recupero crediti in forza della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S.³⁰

²⁹ A. PAOLINI, *Oggetto sociale: recupero crediti e mediazione creditizia*, cit.

³⁰ Sulla materia è intervenuto il Ministero dell'economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro (prot. DT 24550 del 27 marzo 2013), in risposta ad una richiesta di chiarimenti pervenuta dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il Ministero conferma che, in linea generale, l'attività di recupero crediti può essere esercitata sia da società sia da imprenditore individuale ed è soggetta al regime di cui all'art. 115 T.U.L.P.S.; tuttavia, mentre per le agenzie di affari è sufficiente la mera comunicazione al Questore, per il recupero crediti resta necessaria la licenza. Il sesto comma dell'art. 115 T.U.L.P.S. prevede infatti che "Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità". Sul punto il Ministero dell'economia e delle Finanze richiama una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (relativa alla causa C-134/05 del 18 luglio 2007), ove si sostiene che "la condizione relativa al previo rilascio di un'autorizzazione, imposta per l'esercizio dell'attività di recupero crediti in via stragiudiziale, quale prevista dalla normativa italiana e realizzata nella prassi, è giustificata in virtù di motivi connessi all'interesse generale". Al di là di tale ipotesi, in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 128-

6. Sintesi conclusiva

Il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha modificato profondamente la disciplina delle attività (riservate) degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, inserendo la stessa all'interno del T.U.B.

In estrema sintesi, l'attività di agenzia in attività finanziaria può essere svolta anche da persone fisiche, e quindi non richiede l'adozione di uno specifico tipo sociale, ove svolta in forma societaria. L'oggetto sociale è ora esclusivo, salva la compatibilità con l'attività di agenzia assicurativa (fermi restando gli obblighi di iscrizione derivanti dalla relativa disciplina), nonché la possibilità di svolgere – ma solo a favore di banche e di intermediari finanziari - attività di consulenza e gestione dei crediti, al fine di ristrutturazione e recupero degli stessi. L'oggetto sociale degli agenti che prestano unicamente i servizi di pagamento (iscritti in una sezione speciale dell'elenco) non deve essere esclusivo.

L'attività di mediazione creditizia, invece, può essere svolta solo da società di capitali o società cooperative, dotate di un capitale minimo pari a quello delle s.p.a. L'oggetto sociale deve essere esclusivo, salva la compatibilità con l'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa e di consulenza finanziaria (fermi restando gli obblighi di iscrizione derivanti dalle relative discipline). La nuova figura del consulente indipendente avente ad oggetto la concessione di finanziamenti, di cui al comma 2-*bis* all'art. 128-*sexies* T.U.B., non risulta, al momento, ancora compiutamente disciplinata e quindi non è ancora suscettibile di inserimento nella clausola dell'oggetto sociale di una costituenda società.

quaterdecies T.U.B., l'attività di recupero crediti può essere svolta anche dagli agenti in attività finanziaria, senza obbligo di richiesta della licenza al questore.